



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

atletica
italiana

La Riforma dello Sport cosa cambia per le ASD/SSD
Avv. Giovanni Fontana e Dott. Celestino Bottoni

PARTE GENERALE INTRODUTTIVA

La genesi

Legge Delega del 8 agosto 2018 n. 86. Il Parlamento detta i principi generali della futura riforma dando mandato al Governo di provvedere alla stesura dei decreti delegati.

Sono stati preparati 6 decreti delegati ma ne sono stati approvati solo 5 non essendo poi stato approvato il Decreto di riforma del CONI

1. Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 che ha ad oggetto l'attuazione dell'articolo 5, recante "riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo";
2. Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 37 avente ad oggetto l'attuazione dell'articolo 6, recante "misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso e esercizio della professione di agente sportivo";
3. Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 38 con oggetto l'attuazione dell'articolo 7, recante "misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi";
4. Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 39 avente ad oggetto l'attuazione dell'articolo 8, recante "semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi";
5. Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 40 avente ad oggetto l'attuazione dell'articolo 9, recante "misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali".

L'entrata in vigore

I 5 decreti sono entrati in vigore in periodi diversi ed anzi nell'ambito dello stesso decreto alcuni articoli/parti hanno date di entrata in vigore differenti.

I decreti 36 (lavoro sportivo), 37 (agenti sportivi) e 38 (impianti sportivi) sono entrati in vigore il primo gennaio 2023 ma il D. Lgs. 36 (o meglio la parte più importante sul lavoro sportivo) è stata rinviato al 1 luglio 2023

Il decreto 39 (semplificazioni ed adempimenti degli organismi sportivi) è entrato in vigore il 31 agosto 2022

Il decreto 40/21 (sicurezza negli sport invernali) è entrato in vigore il 1 gennaio 2022

Il «nuovo» Registro

- * Presso il Dipartimento per lo sport è istituito, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito indicato come «Registro» o RNASD
- * L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica
- * Chi era iscritto nel Registro Coni si trova automaticamente iscritto nel nuovo Registro
- * La domanda di iscrizione va presentata al Dipartimento dalle ASD/SSD tramite la FSN e deve contenere
- * Alla domanda è allegata la documentazione attestante:
 - a) la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e l'eventuale partita IVA dell'associazione o società sportiva dilettantistica;
 - b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;
 - c) la data dello statuto vigente;
 - d) la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;
 - e) la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;
 - f) i dati dei tesserati

Da sapere che:

Ogni associazione e società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati di cui al comma 2, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente

Gli atti depositati nel registro **sono opponibili ai terzi dopo 15 giorni** dal deposito

Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica

Al Rnasd bisogna essere iscritti per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura (art. 2 lett. gg D. Lgs 36/21)

Il Registro CONI

Il CONI con Delibera del Consiglio Nazionale n. 1720 del 15 settembre 2022 **ha confermato la permanenza del proprio Registro (Registro 2.0)**

Il Registro CONI ha validità ed effetti nell'ambito dell'ordinamento sportivo

Con l'iscrizione al Registro CONI:

- a) avviene il riconoscimento ai fini sportivi e vi è il controllo se le discipline praticate rientrano tra quelle riconosciute dal CONI (art. 10 D. Lgs 36/21: Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva)
- b) Si acquisisce il diritto di voto nelle Assemblee Federali
- c) Si acquisisce il diritto di adire gli organi di giustizia sportiva
- d) Si acquisisce il diritto di partecipare ad eventi del CONI e ad eventi e Manifestazioni nelle strutture territoriali del CONI
- e) La possibilità di utilizzare i simboli e marchi del CONI nel rispetto delle Circolari emanate

Rimane valido ed in vigore l'attuale Regolamento di funzionamento del Registro 2.0

Forma Giuridica

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Associazioni prive di personalità giuridica

Associazioni con personalità giuridica di diritto privato

SOCIETA DI CAPITALI (di cui al libro V titolo V e VI del c.c.)

1. società per azioni
2. società in accomandita per azioni
3. società a responsabilità limitata
4. società cooperative

ETS iscritti nel RUNTS (Fondazioni, etc.)

Clausole Statutarie

- Denominazione
- Oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione di attività sportive dilettantistiche compresa attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza
- Attribuzione rappresentanza legale
- Assenza fine di lucro
- Principio democraticità e elettività cariche sociali (per le società si applicano le disposizioni del codice civile)
- Obbligo approvazione rendiconti
- Modalità scioglimento
- Obbligo devoluzione a fini sportivi del patrimonio
- Divieto amministratori a ricoprire qualsiasi carica in altra asdo ssdaffiliata alla medesima FSN, DSA, EPS

La personalità giuridica

Cosa significa la personalità giuridica. L'art. 38 del Codice civile.

I vantaggi: patrimonio perfetto , responsabilità limitata

Le attuali forme in cui si può costituire una «società sportiva»:

ASD; SSD s r.l., o Coop.

Il riconoscimento della personalità giuridica attualmente DPR 361/00

Art. 14 D. Lgs 39/21: atto costitutivo fatto dal Notaio (così come ogni modifica) deposito presso il Dipartimento Sport e riconoscimento in presenza dei requisiti dello stesso D. Lgs 39 e del futuro decreto attuativo. E' entrato in vigore, ma manca il Regolamento attuativo

Il tesseramento

- Con il tesseramento si diventava associati della ASD e si può concorrere alle cariche sociali (norma abrogata dal decreto correttivo 163 del 5 ottobre 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 novembre 2022). Dunque permane la differenza tra soci e tesserati
- Tesseramento può essere fatto da un solo genitore
- Sopra i 14 anni il minore deve prestare l'assenso al tesseramento (età per il consenso portata da 12 a 14 anni dal decreto correttivo)
- I minori di 18 anni stranieri anche non in regola con il permesso di soggiorno possono tesserarsi purchè frequentino una scuola da almeno un anno

Il vincolo sportivo

Il vincolo come noto è quel periodo di tempo che l'atleta, firmando il tesseramento, si obbliga ad essere tesserato con la società sportiva. Ciò significa che al termine dell'anno agonistico la società, se vuole, può rinnovare il tesseramento senza il consenso dell'atleta.

La durata del vincolo varia da Federazione a Federazione (alcune, poche, non lo hanno) e nell'ambito della stessa Federazione può variare a seconda dell'età dei tesserati.

Per Fidal il vincolo è di 3 anni per seniores e promesse; di 2 anni per cadetti allievi juniores ed 1 anno esordienti, ragazzi e seniores oltre 35 anni (art. 13 R.O.)

Per liberarsi occorre il nulla osta della società o gravi motivi (mancanza assistenza tecnica, certificazione medica, fusione tra società, motivi di lavoro o studio con trasferimenti, casi come percosse o insulti)

Il vincolo sportivo dopo la Riforma

Dal 1 luglio 2023 per i nuovi tesseramenti il vincolo non ci sarà più.

Il predetto termine è prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. Quindi anche per quegli atleti che solo nel 2023 vanno sotto vincolo ma erano già tesserati gli anni precedenti, anche se senza vincolo

Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline sportive associate prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo:

le società sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.

Sembra che se la FSN non adotta tale regolamento il vincolo scade invece che al 31 luglio 2024 al 31 dicembre 2023

Contrasto alla violenza di genere

Le Federazioni sportive nazionali, sentito il parere del CONI, devono redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale

Le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche devono predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al comma 1, modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. In caso di affiliazione a più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, esse possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all'altro o agli altri

In mancanza sanzioni disciplinari

PARTE SPECIALE

Lavoro sportivo

MAURIZIO LEO

LE IMPOSTE SUI REDDITI NEL TESTO UNICO

998

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

§ 1.

ché nell'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernenti le indennità di trasferta ed i rimborsi forfetari corrisposti agli sportivi dilettanti.

Va, preliminarmente, precisato che le fattispecie che configurano reddito diverso contenute nell'art. 67, costituiscono un'elencazione tassativa anche in considerazione del fatto che nell'articolato del T.U.I.R. non è stata più riproposta la norma di cui all'art. 80 del D.P.R. n. 597 che prevedeva la tassabilità di « ogni altro reddito diverso da quelli espressamente considerati » (si veda in proposito il commento all'art. 1).

Rientrano nella categoria dei redditi diversi, che perciò assume carattere residuale, i redditi che non sono contemplati nelle cinque precedenti categorie (cioè quelle dei redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d'impresa).

L'art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 ha inserito

Lavoro - Problematica

- **Verifica puntuale del giusto inquadramento del rapporto per evitare eventuali e successive contestazioni con maggiori oneri**



Lavoro autonomo o subordinato?

- Autonomo: autonomia nella prestazione (scelta degli orari, modalità), mancanza di controllo gerarchico, lavoro prestato per più soggetti (a.s.d. o s.s.d.), compenso a prestazione, volontà dei contraenti diretta ad escludere la subordinazione
- Subordinato: imposizione di direttive, orari, controllo gerarchico, utilizzo dei mezzi del datore di lavoro, compenso predeterminato e continuativo

Caratteristiche

Redditi diversi: indennità trasferta, rimborsi forfettari, premi e compensi

- Mancanza di un limite massimo, riduzione dei benefici fiscali all'aumentare del compenso
- No Inps ed Inail (vedasi circolari 32/01 e 42/03), si a polizza federale con tesseramento (D.M. 16.04.08)
- Iscrizione al Registro CONI/**DIPARTIMENTO**. Il CONI è **(era)** l'unico soggetto che certifica il possesso dei requisiti soggettivi dell'erogante per il pagamento di redditi diversi



Il D. Lgs 36 del 2021 Riforma del Lavoro Sportivo

Da premettere il perché della necessità della Riforma del Lavoro sportivo:

La necessità di tutelare 250 mila lavoratori (Fonte INPS)

Tutte le ultime Sentenze di Cassazione impongono il pagamento dei contributi previdenziali se il soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso svolge l'attività sportiva con carattere di professionalità (Cass., 24 gennaio 2022 n. 2000, Cass., 28 dicembre 2021, n. 41729, Cass., 27 dicembre 2021, n. 41570, Cass., 24 dicembre 2021, n. 41468, Cass., 23 dicembre 2021, n. 41419)

Ma non solo nel momento in cui si accerta che si è in presenza di un lavoratore subordinato, soggetto ad oneri previdenziali, anche le retribuzioni non potranno più essere quelle dei meri compensi sportivi

Entra in vigore il 1 luglio 2023. Da quella data i contratti in corso vanno rivisti e va applicata la nuova disciplina. * possibile clausola di salvaguardi al 31 dicembre

Riforma del Lavoro sportivo e vantaggi per la ASD/SSD 1/2

Azzeramento dei contenziosi con INPS. «Non si dà luogo a recupero contributivo» art. 35 comma 8 quater

Copertura assicurativa INAIL , art. 34

Presunzione di inquadramento del lavoratore come co.co.co e minori costi rispetto al lavoratore subordinato.

Art 25 «è lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara... e ogni tesserato che svolge una attività sulla base dei regolamenti federali»

Riforma del Lavoro sportivo e vantaggi per la ASD/SSD 2/2

Probabile diminuzione delle vertenze di lavoro da parte dei collaboratori che vogliono farsi riconoscere un contratto di lavoro subordinato (prima il Job Act si limitava ad escludere la presunzione di subordinazione per i lavoratori sportivi) e della possibilità di soccombenza in detti procedimenti

Art. 28 L'associazione o società destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo = comunicazione Centro per l'impiego/Inps/Inail

In attesa del decreto attuativo, scaduto il primo aprile 2023.

Per compensi annuali fino a 15.000 « non vi è l'obbligo di emissione del relativo prospetto paga» art. 28, comma 4

Le tipologie di lavoratore sportivo

Professionista o dilettante: distinzione che sul piano pratico con la Riforma ha perso rilevanza

Volontario (tesseramento, comunanza scopi sociali, premi e rimborsi, obbligo assicurazione infortuni e r.c.)

Lavoratore Autonomo - Co. Co. Co

Lavoratore occasionale abrogati , si spera nel reintegro

Dipendente: volontario mera comunicazione se percepisce compensi autorizzazione (la società sportiva non può erogare compensi senza avere prima l'autorizzazione)

Alcune peculiarità del lavoro sportivo

Il contratto può essere ceduto (con il consenso delle parti ed il rispetto delle norme della FSN)

Può essere prevista una clausola compromissoria e quindi un arbitrato

Non possono essere inseriti patti di non concorrenza

Art. 28 comma 2:

Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore (24) settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive

Il volontario

Comunanza di scopo

Tesseramento

Polizza infortuni ed r.c. possibile con tessera federale

Rimborso spese più di lista e trasferte fuori comune (non costituiscono reddito) (emendamento per riconoscerli anche nel comune di residenza , fino a 150 mensili in autocertificazione)

Il volontario non può poi avere un rapporto di lavoro con la società

Premi si possono dare al volontario? (secondo me si)

Il chinesiologyo

Chinesiologo= laureato in scienze motorie. Vari livelli a seconda del grado di studio

Obbligatoria la sua presenza (sanzioni da 1000 a 10mila euro) in ogni centro sportivo o corso sportivo a pagamento

In sua alternativa possibile la presenza di un istruttore federale per la specifica disciplina insegnata

Comunque le ASD/SSD facenti parte del mondo CONI/CVIP appaiono essere esentate e rimane valida la figura dell'istruttore federale (Maestro di Sci)

Esempi e proiezioni numeriche

OGGI – SINTESI NORMATIVA VIGENTE

PRESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ESENTI DA IMPOSTE FINO A 10.000 (ART. 67 LETT. m) DPR 917/86 e **ESCLUSE SEMPRE da INPS**

DA 10.001 E FINO A 30.658,28 , QUINDI SU 20.658,28, SI APPLICA UNA RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA PARI AL 23%; oltre le addizionali regionali e comunali

SUI REDDITI ECCEDENTI 30.658,28 SI APPLICA UNA RITENUTA D' ACCONTO, PARI AL 23%; oltre le addizionali regionali e comunali

DOMANI ... in attesa del correttivo

- ESENZIONE DA IRPEF E INPS PER I COMPENSI SPORTIVI RESI DAI **“VOLONTARI”** FINO A 5.000;
- DA 5001 A 15.000 SI VERSARANNO CONTRIBUTI INPS , LEGGE 335/95, NELLA MISURA DEL 24,%, IN PRESENZA DI ALTRA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE E NELLA MISURA DEL 25* % PER CHI E' SENZA COPERTURA PREVIDENZIALE, NON SI APPLICHERA' NESSUNA IMPOSTA DIRETTA . **N.B. RIDUZIONE DEL 50% SUI CONTRIBUTI PER I PRIMI TRE ANNI**
- **L'ESENZIONE FISCALE PASSA DA 10.000 A 15.000**
- DOPO I 15.000 SI APPLICHERANNO SIA I CONTRIBUTI INPS, COME SOPRA INDICATO, CHE L'IRPEF CON RELATIVE ADDIZIONALI
- * Per gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata si applica la quota aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, assegno per il nucleo familiare , alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale; oltre allo 1,31% dovuto per il finanziamento della Dis-Coll. **INPS Circ. n. 25 del 11/02/22.** **Aliquota totale 27,03%** N.B. salvo nuove disposizioni per la nuova fattispecie non disciplinata nella circolare citata.

ESEMPIO FINO A 5.000 dal 1 gennaio 2023

OGGI

- **NETTO = 5.000**

DOMANI

- **NETTO = 5.000**

NESSUN MAGGIOR COSTO – NON CAMBIERA' NULLA

ESEMPIO FINO A 10.000 dal 1 gennaio 2023

OGGI

- ESENTE DA INPS E IRPEF
- **NETTO = 10.000**

DOMANI

- SOGGETTO SOLO A INPS DA € 5.001 A 10.000
- INPS SU 5.000 AL 27,03%*50% = 677
- DI CUI 1/3 A CARICO DELLO SPORTIVO E 2/3 DELLA SOCIETA'
- **NETTO = 9.774,41**
- MAGGIOR COSTO PER ASD/SSD = 451,18 = + 4,51%
- + > costi energetici

ESEMPIO FINO A 15.000 dal 1 gennaio 2023

OGGI

- RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA DOPO I PRIMI 10.000
- RITENUTA 23% SU 5.000 = 1.150
- **NETTO = 13.850***
- *al lordo delle addizionali

DOMANI

- SOGGETTO SOLO A INPS
- INPS SU 10.000 AL 27,03%*50% =1.351,5
- DI CUI 1/3 A CARICO DELLO SPORTIVO E 2/3 DELLA SOCIETA'
- **NETTO = 14.549.5**
- MAGGIOR COSTO PER ASD/SSD 901 = + 6 %
- + > costi energetici

ESEMPIO FINO A 30.000 dal 1 gennaio 2023

OGGI

- RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA DOPO I PRIMI 10.000
- RITENUTA 23% SU 20.000= 4.600
- **NETTO = 25.400***
- *al lordo delle addizionali

DOMANI

- SOGGETTO A INPS E IRPEF
- INPS SU 25.000 AL 27,03 %*50% = 3.378,75
- DI CUI 1/3 A CARICO DELLO SPORTIVO E 2/3 DELLA SOCIETA'
- IRPEF* 23% DA 15.001 – 1/3 INPS= 3.203
- * al lordo delle addizionali
- **NETTO = 25.682,79**
- MAGGIOR COSTO PER ASD/SSD 2.252,50 = + 7,51%
- + > costi energetici

RIEPILOGO CON INPS 50% DAL 1 GENNAIO 2023

| LORDO | NETTO | COSTO € per ASD/SSD | COSTO % per ASD/SSD |
|--------|---------|------------------------|------------------------|
| 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 10.000 | 9.774 | 451 | + 4,51 |
| 15.000 | 14.549 | 901 | + 6,00 |
| 30.000 | 25.683* | 2.252 | + 7,51 |

* Stima al lordo di addizionali comunali e regionali

A REGIME DOPO TRE ANNI

| LORDO | NETTO | COSTO € per ASD/SSD | COSTO % per ASD/SSD |
|--------|---------|------------------------|------------------------|
| 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 10.000 | 9.549 | 901 | + 9,10 |
| 15.000 | 14.099 | 1802 | + 12,01 |
| 30.000 | 24.816* | 4.505 | + 15,02 |

* Stima al lordo di addizionali comunali e regionali

Stima anni per raggiungimento pensione, minimo 20 anni su minimale minimo € 16.243. Circ. INPS n.25/22*

| Imponibile lordo annuo | Contributi annui versati | <u>Mesi figurativi su 12/12</u> | <u>Anni necessari Su 20/20</u> |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10.000 | 1.351 | 3,7/12 | 64,87/20 |
| 15.000 | 2.703 | 7,4/12 | 32,48/20 |
| 21.243 | 4.390 | 12/12 | 20/20 |

*In attesa del provvedimento, la presente è una stima si basa sui dati pubblicati dall'Ente per altre tipologie similari al 33%.

Art. 34 Assicurazione contro gli infortuni

- **1. I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo**

INAIL

| cod | | Aliq % | Importo € |
|-----|---|--------|-----------|
| 580 | Gestione impianti sportivi | 4,8% | 853,44 |
| 590 | Sportivi professionistici | 7,8% | 1.386,84 |
| 610 | Corsi di istruzione formazione istruttori | 0,9% | 160.02 |
| 722 | Settore amministrativo | 0,5% | 88,9 |

Base imponibile :

Minimale annuale € 17.780 – massimale annuo € 22.021

Minimale mensile € 1.481,73 massimale mensile 2.751,78

PARTE SPECIALE

Lavoro Autonomo

Normativa fiscale e redditi diversi

- Solo il legislatore fiscale disciplina come categoria a sé stante la prestazione sportiva
- DPR art. 67 917/86 TUIR (dalla L. 342/00):

Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni **le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi** erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni **di natura non professionale** da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli **erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI**, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, **che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto**. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche

Articolo 53 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

Redditi di lavoro autonomo.

In vigore dal 01/01/2004 con effetto dal 01/01/1993

Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344

Articolo 11. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. **Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di attività' di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI**

(Redditi d'impresa)

Articolo 53 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

Redditi di lavoro autonomo.

In vigore dal **02/04/2021**

Modificato da: Decreto legislativo del 28/02/2021 n. 36 Articolo 51

1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5.

2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali, oggetto di contratto di lavoro non subordinato, ai sensi del decreto legislativo attuativo della delega di cui [all'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86](#);



Articolo 50 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

c-bis) le somme e i valori in genere, **a qualunque titolo percepiti** nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, **associazioni e altri enti con o senza personalita' giuridica**, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, **nonche' quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attivita' svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita**, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita' di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente;

PARTE SPECIALE

Altro

Un po' delle altre novità introdotte dal D. Lgs 36/21

- Possibilità di distribuire il 50% degli utili come dividendo in una somma non superiore all'interesse dei buoni fruttiferi postali aumentato di 2,5 punti in base al capitale versato
- Le ASD/SSD possono esercitare attività diverse a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport
- Le sponsorizzazioni o i corrispettivi per la cessione di atleti o per la gestione di impianti sportivi non rilevano ai fini dei limiti delle attività “diverse”
- Divieto per amministratori di ASD/SSD di ricoprire qualsiasi carica in un'altra ASD/SSD nella stessa FSN
- Gli ETS che svolgono attività sportiva dilettantistica devono iscriversi anche al Rnasd e per le attività sportive saranno soggetti al D. Lgs 36/21 .

REGISTRI: ex CONI, Dipart., RUNTS, CCIAA ... prefettura ?



Dove entro, dove vado , come si esce ?? Un ginepraio !!!



Regime di esenzione Iva

D.L. 146/21:

Introdotta regime di esenzione a decorrere dal 1 gennaio 2024

Prevede solo le ASD, ma l'art. 90, comma 1, della Legge 289/2002 equipara, per tutta la fiscalità, le SSD alle ASD

L'esenzione dall'imposta si applica a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA

Le prestazioni esenti sono quelle di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

Forfettari (parzialmente) estesiaspettando (ancora) UE

Il Decreto Fiscale precisa che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del Titolo X del CTS (D.Lgs. 117/2017) le Odv e le Aps che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro, possono applicare, **ai soli fini dell'Iva**, il regime speciale previsto per i contribuenti c.d. forfettari

Esenti art 10una soluzione per il contenzioso

1. le prestazioni di servizi e le cessioni di beni a esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici;
2. le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport;
3. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1);
4. la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale ricomprese.

Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112

l) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni loro strettamente connesse effettuate nei confronti dei propri membri nel loro interesse collettivo, dietro pagamento di quote fissate in conformita' dello statuto, da organismi senza fini di lucro, che si prefiggono obiettivi di natura politica, sindacale, religiosa, patriottica, filosofica, filantropica o civica, purché tale esenzione non possa provocare distorsioni della concorrenza;

m) talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica;

n) talune prestazioni di servizi culturali e le cessioni di beni loro strettamente connesse effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi culturali riconosciuti dallo Stato membro interessato;

Reverse Charge



Con la circolare 14/E del 27 Marzo 2015 l'Agencia ha chiarito che il meccanismo della inversione contabile **non trova applicazione** alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che beneficiano di particolari regimi fiscali, tra cui **gli enti in regime 398/91 che applicano l'iva forfettariamente.**

Pertanto tutti i soggetti in 398 continueranno a ricevere le fatture relative ai servizi di pulizia con il regime ordinario.

Grazie per l'attenzione

Avv. Giovanni Fontana

Dott. Celestino Bottoni

info@fontanastudiolegale.it

Celestino.bottoni@studiotributariobottoni.it

Tel fax 0773/888434

335/6776989

Mobile 347/2634928